## Protocollo di Intesa Sindacale Detassazione Produttività 2014

Il giorno 16 maggio 2014, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, anche nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Aziende del Gruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 25 dell'Accordo Nazionale in materia di libertà sindacali del 7.7.2010, formata dalla seguente Organizzazione Sindacalei, rappresentata dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

#### premesso che:

- a) la legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha previsto, all'articolo 1 comma 482, l'applicazione anche per il 2014 di una "speciale agevolazione" per le misure volte ad incrementare la produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2014, già prevista per il 2013 dal comma 481 della medesima legge;
- b) il D.P.C.M. 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2014, stabilisce anche per il 2014 l'assoggettabilità delle somme erogate a titolo di "retribuzione di produttività" ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (c.d. detassazione), fissando in 40.000 euro il limite di reddito annuo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione e in 3.000 euro l'importo massimo delle erogazioni detassabili, confermando all'articolo 1 comma 4 l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni recate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013;
- nell'accordo sindacale di Gruppo stipulato in argomento il 26 giugno 2013, le Parti si erano riservate - come da dichiarazione in calce all'accordo stesso - un possibile riesame della materia, anche alla luce di eventuali ulteriori interventi sul tema;

# le Parti convengono quanto segue.

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente all'allegato accordo di Gruppo 26 giugno 2013, da intendersi qui integralmente trascritto e recepito e del quale si conferma la vigenza anche relativamente all'anno 2014, nei termini e negli importi previsti dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014.
- 2. Il presente accordo costituisce specifica attuazione per tutte le Aziende del Gruppo UBI delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

M & 2 m

3. Le Parti si riservano di valutare nuovamente la materia in caso di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (art. 3 D.P.C.M. 22 gennaio 2013)

Le Parti si danno atto che il presente accordo e tutti quelli ivi richiamati sono conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, così come confermato per il 2014 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014 in applicazione degli istituti elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.

\*\*\*

I contenuti del presente Protocollo si intendono sottoscritti e adottati da tutte le Aziende del Gruppo UBI, qui rappresentate dalla Capogruppo UBI Banca.

ИВІ ВАNCÀ Scpa

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

### Protocollo di Intesa Sindacale Detassazione Produttività 2013

Il giorno 26 giugno 2013, in Bergamo

Tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "UBI Banca", o anche "Capogruppo", in nome e per conto anche di tutte le Aziende del Gruppo UBI

ė

la Delegazione sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 22 del CCNL 19/1/2012, formata dalla seguente Organizzazione Sindacale, rappresentata dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

HAISIM

d'ora in poi denominata complessivamente "O.S."

#### premesso che:

- a) la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha previsto, all'articolo 1 comma 481, la proroga anche per il 2013 di una "speciale agevolazione" per le misure volte ad incrementare la produttività del lavoro nel periodo 1° gennalo 31 dicembre 2013;
- il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ("Decreto") ha definito le modalità attuative dell'anzidetta "speciale agevolazione", stabilendo, anche per il 2013, l'assoggettabilità delle somme erogate a titolo di "retribuzione di produttività" ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (c.d. detassazione);
- c) il citato Decreto fissa in 40.000 euro il limite di reddito annuo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione e in 2.500 euro l'importo massimo delle erogazioni detassabili, individuando altresì gli elementi distintivi delle erogazioni detassabili nella loro corresponsione "in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendole o territoriale" e nella loro riconducibilità alla nozione di "retribuzione di produttività" di cui all'articolo 2 del Decreto stesso;
- d) a sua volta, l'articolo 2 del Decreto stabilisce che per "retribuzione di produttività" si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti:
  - d.1. "con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione",

oppure, in alternativa

- d.2. "che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento" indicate dallo stesso articolo, ossia:
  - "ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli

obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

- ii. introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- iii. adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali del lavoratori, nel rispetto dell'art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- iv. attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'articolo 13 della L. n. 300/1970
- e) la complessiva materia è stata anche oggetto di chiarimenti da parte sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è intervenuto con propria circolare n. 15 del 5 aprile 2013, sia dell'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 30 aprile 2013.

#### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- Il presente accordo costituisce specifica attuazione per tutte le Aziende del Gruppo UBI delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
- 3. Il particolare regime della detassazione trova applicazione alle sole voci retributive che presentano le caratteristiche della "retribuzione di produttività" secondo la definizione contenuta nel Decreto; tali voci sono analiticamente e complessivamente individuate nei successivi articoli, la cui erogazione le Parti dichiarano e confermano essere direttamente riferita e correlata:
  - 3.1. "ad indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione", oppure
  - 3.2. all'attivazione presso le Società del Gruppo UBI Banca "di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento" di cui al punto d2 delle premesse, secondo quanto di seguito illustrato.

#### 4. FERIE - EX FESTIVITA'

In applicazione dell'Accordo Quadro di Gruppo del 29.11.2012 le Aziende del Gruppo UBI Banca adottano, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, una peculiare programmazione delle ferie e delle ex festività che prevede l'integrale fruizione nell'anno 2013 dei giorni spettanti nell'anno stesso, nonché la necessità di "smaltimento" delle giornate arretrate, come segue:

- ✓ per le ferie integrale fruizione di eventuali arretrati relativi ad anni precedenti fino a 25 giorni e, per arretrati superiori, di almeno 25 giorni nel 2013 e per la restante parte nel 2014;
- ✓ per le ex festività integrale fruizione entro il 31.12.2013 di eventuali arretrati relativi al 2012;

ferma restando una programmazione aziendale delle ferie e delle ex festività, i cui principi sono parimenti regolati dagli accordi, caratterizzata da una spiccata distribuzione flessibile nel corso dell'anno, che consenta, tra l'altro, anche di fruire:

- √ di più periodi di ferie nel corso dell'anno, in luogo dell'unico periodo previsto dal 5° comma dell'art 55 del CCNL, eventualmente frazionabile, sempre secondo il CCNL, soltanto in 2 periodi;
- delle c.d. ex festività nel corso di tutto l'anno, senza i limiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del CCNL.

2

· All

Conseguentemente, le Parti si danno atto che le anzidette misure condivise sono finalizzate ad un miglioramento della produttività aziendale e dell'efficienza operativa e che, pertanto, la "retribuzione contrattualmente dovuta per le giornate di ferie e di ex festività fruite nell'anno 2013 e riferita ad arretrati di anni precedenti" (erogata secondo i criteri sopra richiamati e il cui indicatore quantitativo è rappresentato dalle medesime giornate di ferie ed ex festività fruite nell'anno 2013 relative ad anni precedenti) rientra nella "retribuzione di produttività".

## 5. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

In applicazione dell'Accordo Quadro di Gruppo del 29.11.2012, in materia di regolamentazioni delle prestazioni aggiuntive le Aziende confermano la necessità di limitare il ricorso alle prestazioni stesse, che - con decorrenza dal 1° gennaio 2013 - potranno essere disposte e/o autorizzate solo nei casi di particolare urgenza e necessità e comunque entro il limite massimo, per l'anno 2013 e per ciascuna azienda, di norma non superiore al 30% di quanto avvenuto nell'anno 2012, mediante l'adozione di soluzioni organizzative che ne consentano una coerente attuazione.

Di conseguenza, le prestazioni aggiuntive che le Azlende dovessero disporre e/o autorizzare si configurano come strettamente finalizzate ad un miglioramento della produttività e dell'efficienza operativa. Le voci retributive ad esse correlate, rientranti pertanto nella "retribuzione di produttività", vengono di seguito indicate:

- ✓ "Straordinario Feriale 25%" o "Str. Magg. 25% M.P.";
- "Straordinario Festivo 25%" o "Straord. Domenica 25%";
- "Straordinario Notturno 55%" o "Str. Magg. 55% M.P.";
- ✓ "Straordinario Festivo 30%" o "Str. Magg. 30% M.P.";
- ✓ "Straordinario Notturno 65%" o "Str. Magg. 65% M.P.";
- ✓ "Magg. Prest. Sabato prime 2 ore a.c."
- ✓ "Magg. Prest. Sabato prime ore ulteriori" o "Magg. prest. sabato ore ulteriori"
- ✓ "Lavoro supplementare PT" o "Lavoro supplementare M.P.".

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (art. 3 D.P.C.M. 22 gennaio 2013)

Le Parti si danno atto che il presente accordo e tutti quelli Ivi richiamati sono conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2013 in applicazione degli istituti elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.

# Dichiarazioni delle Parti

Stante la complessità della materia, le Parti fanno riserva di un riesame della stessa, anche alla luce di eventuali specifici ed ulteriori chiarimenti che dovessero essere in seguito forniti dalle competenti autorità.

I contenuti del presente Protocollo si intendono sottoscritti e adottati da tutte le Aziende del Gruppo UBI, qui rappresentate dalla Capogruppo UBI Banca.

UNISIN

